



**Dati identificativi del Titolare Effettivo:** Persona Esposta Politicamente  Sì  No

C.F.: \_\_\_\_\_  non dispone di Codice Fiscale (solo se non residenti in Italia) Maschio  Femmina

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Cittadinanza: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_ Comune di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia di nascita: \_\_\_\_\_

Residenza: Via: \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ C.A.P.: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

**Dati identificativi del Titolare Effettivo:** Persona Esposta Politicamente  Sì  No

C.F.: \_\_\_\_\_  non dispone di Codice Fiscale (solo se non residenti in Italia) Maschio  Femmina

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Cittadinanza: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_ Comune di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia di nascita: \_\_\_\_\_

Residenza: Via: \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ C.A.P.: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

Data

Ragione sociale

Firma del dichiarante

## Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n°231 del 21 Novembre 2007

### SEZ I Obblighi del cliente (art. 22 D.Lgs. 231/2007)

1) I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

### SEZ II - Titolare Effettivo

Ai fini del presente questionario per Titolare Effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita (Rif. art.1, co.2, lett. pp), D. Lgs. 231/07), secondo i criteri stabiliti dall'art. 20 del D. Lgs. 231/2007 e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 231/07 qui sotto esemplificate

- 1) Il Titolare Effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
- 2) Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
  - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- 3) Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
  - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 4) Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più Titolari Effettivi, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
- 5) Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come Titolari Effettivi:
  - a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
- 6) I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del Titolare Effettivo.

### SEZ III - Persone politicamente esposte - Art. 1 "Definizioni" del D. Lgs. 231/2007- (Rif. art. 1, co. 2, lett. dd) D. Lgs. 231/07)

Ai sensi dell'art. 1 della Normativa, sono definite come Persone Politicamente Esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione; civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1. le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
  - 3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.